

Oggetto: Procedura n. DAC.0161.2022 - AQ servizi di Progettazione incluse le prestazioni speciali e accessorie dovute, afferenti gli impianti di Rete Ferroviaria Italiana Spa.

Risposte alle richieste di chiarimenti.

QUESITO 1

In merito alla richiesta del possesso delle certificazioni SA8000 ed ISO 30415:2021 (certificazioni che definiscono le linee guida per il rapporto tra governance societaria e dipendenti) da parte di tutti i componenti di un eventuale Raggruppamento, si chiede se, nel caso facessero parte del Raggruppamento uno o più liberi professionisti (iscritti al sistema di qualifica SQ003) è obbligatorio anche per loro avere tali certificazioni o se, data la natura della certificazione di cui sopra, per l'assegnazione del punteggio, saranno prese in esame solo le Società di Ingegneria costituenti il Raggruppamento.

RISPOSTA

I requisiti premiali di cui ai sub-criteri D1, D2 e D3 non sono richiesti agli eventuali liberi professionisti facenti parte del raggruppamento. Fermo restando quanto indicato, ai fini dell'attribuzione del punteggio in caso di raggruppamenti, si rimanda a quanto puntualmente indicato nelle rispettive sezioni dell'allegato n. 8 al disciplinare di gara.

QUESITO 2

Con riferimento al sub-criterio d.3 dell'all. 8 "criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica", siamo a richiede se la certificazione uni/pdr 125:2022 (linee guida per la parità di genere) possa essere ritenuta equivalente all' attestazione (la norma in esame non è certificabile) della norma iso 30415:2021 (human resource management diversity and inclusion

RISPOSTA

Il possesso della certificazione UNI PdR 125-2022 Parità di genere non può essere considerato un' alternativa al possesso della certificazione ISO 30415:2021.

QUESITO 3

Con riferimento al Sub-Criterio D.1 "Responsabilità Sociale d'impresa (SA 8000)" e al Sub-Criterio D.3 "Diversità e inclusione (ISO 30415:2021)" si chiede di confermare che, essendo un appalto misto di servizi e lavori con prevalenza economica e funzionale dei servizi, per ottenere il massimo punteggio in caso di concorrenti plurisoggettivi è sufficiente che le certificazioni SA 8000 e ISO 30415:2021 siano in possesso dei soli operatori economici prestatori dei servizi.

RISPOSTA

Fermo restando quanto indicato nelle precedenti risposte ai quesiti 1 e 2, si precisa quanto segue:

- con riferimento al Sub-Criterio D.1 "Responsabilità Sociale d'impresa (SA 8000)", si rimanda a quanto indicato nell'apposita sezione dell'allegato n. 8 al disciplinare di gara - secondo cui in caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all'art. 45 co. 2 lett. d), e), e g)

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati;

- con riferimento al Sub-Criterio D.3 “Diversità e inclusione (ISO 30415:2021)”, si rimanda a quanto indicato nell’apposita sezione dell’allegato n. 8 al disciplinare di gara - secondo cui in caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), e g) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati. Inoltre, ai fini della presentazione a video dell’offerta tecnica da parte del concorrente plurisoggettivo, qualora lo stato dell’iter sia differente tra le imprese che costituiscono detto raggruppamento, dovrà essere indicato lo stato dell’iter dell’impresa raggrupata che permetta l’attribuzione del minor punteggio tabellare.

QUESITO 4

In merito alla frase presente a pag. 57 dello schema di contratto art. 13 bis – polizza a copertura della responsabilità civile e professionale che riportiamo “La polizza deve essere emessa in favore di RFI per ogni Contratto Applicativo e deve prevedere per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria: massimale non inferiore al 10% dell’importo dell’appalto cui la progettazione si riferisce lavori progettati, con il minimo di 100 mila euro; b) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria: massimale non inferiore al 20% o dell’importo dei lavori progettati, con il massimo di 20 milioni di euro”. Tale frase risulta sensibilmente cambiata rispetto all’accordo quadro della procedura DAC.0144.2020.

- a) Si chiede di chiarire a che valore sia applicata la percentuale con cui calcolare il massimale della polizza; il 10% (o 20% per importi lavori sopra soglia comunitaria) è da applicare all’importo dei servizi?
- b) A cosa si riferisce il limite di 100 mila euro o 20 milioni di euro, all’importo servizi o all’importo dei lavori?

RISPOSTA

- a) La percentuale (del 10% o 20%) si riferisce al valore dell’intero appalto a cui la progettazione si riferisce e non alla sola progettazione;
Esempio: C.A. di € 4.000.000,00 à valore progettazione € 2.000.000,00 à la % della polizza dovrà essere calcolata sull’importo lavori di € 4.000.000,00.
- a) Gli importi indicati si riferiscono all’importo del valore delle opere TOTALI.
 - L’importo di € 100.000,00 indica il minimo del valore da assicurare riferito a importi per lavori < alla soglia comunitaria (5.000.000).
 - L’importo di € 20.000.000,00 indica il massimo del valore assicurabile riferito a importi per lavori > alla soglia comunitaria (5.000.000).

QUESITO 5

Con riferimento al Sub-Criterio D.1 “Responsabilità Sociale d’impresa (SA 8000)” e al Sub-Criterio D.3 “Diversità e inclusione (ISO 30415:2021)”. Considerata l’insolita richiesta, non così diffusa nelle procedure di aggiudicazioni pubbliche, preso atto del lungo ITER approvativo necessario all’ottenimento delle succitate certificazioni, e per consentire una più ampia partecipazione alla procedura si chiede alla Stazione Appaltante una proroga dei termini per la trasmissione dell’offerta.

RISPOSTA

Trattandosi di un requisito premiale, il mancato possesso di tale certificazione non preclude la partecipazione alla procedura e pertanto non verranno concesse ulteriori proroghe.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Fabrizio Italiano